



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Prot. N. 2351

Rif. 74019/74020/74022 del 14 dicembre 2021

Schio, 17 gennaio 2022

Appalto servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale sullo stabile di proprietà del Comune di Schio denominato “Faber box” riservato a cooperative sociali di tipo “b” – CIG 8956494CA7

**RELAZIONE SULL'ANOMALIA DELLE OFFERTE
(art. 97 del D.Lgs. 50/2016)**

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 1124 di data 13 ottobre 2021:
si disponeva di indire la gara per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale sullo stabile di proprietà del Comune di Schio denominato “Faber Box” riservato a cooperative sociali di tipo “B”, per il periodo di tre anni, oltre le opzioni, mediante procedura negoziata aperta;
si stabiliva di aggiudicare il medesimo applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., essendo il servizio ad alta intensità di manodopera;
si individuava il RUP nel Capo Servizio Contratti, Patrizia Pellizzari;
- che in data 24 novembre 2021 si redigeva il verbale del seggio di gara relativo all'esame della documentazione amministrativa dei concorrenti in gara;
- che con determinazione dirigenziale 23 novembre 2021, n. 1325, veniva nominata la commissione giudicatrice composta come segue:
Matteo MARONI - componente con diritto di voto e Presidente;
Elena Lucia RUARO - componente con diritto di voto;
Paolo MANZA - componente con diritto di voto;
Giovanna RIZZATO – segretario verbalizzante senza diritto di voto;



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

- che in data in date 29 novembre, 2 dicembre e 9 dicembre 2021 si redigevano i verbali di esame della documentazione tecnica delle offerte in gara;
- che in data 13 dicembre 2021 si svolgeva, in seduta pubblica, l'apertura delle offerte economiche dei concorrenti in gara, come da verbale agli atti afferente alle stesse;

VISTO:

- che, come indicato nel verbale n. 5 del 13 dicembre 2021, la commissione giudicatrice, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. 5/2016, ha ritenuto, dall'analisi dei punteggi finali emersi a seguito dell'apertura delle offerte economiche, di assoggettare alla verifica di congruità le offerte evidenziate nel verbale stesso risultate anomale;
- che la commissione ha rimesso al RUP gli atti per gli adempimenti di competenza;
- che il RUP ha posto ai seguenti concorrenti:
 - Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus** – prot. n. 74020 del 14.12.2021;
 - Rainbow Società Cooperativa sociale** – prot. n. 74022 del 14.12.2021;
 - Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus** – prot. n. 74019 del 14.12.2021,chiarimenti e integrazioni circa la congruità delle stesse con riferimento soprattutto:
 1. a quanto indicato all'art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. 50/2016, ovvero ai minimi salariali retribuiti di cui ai valori contenuti nelle sezioni "A – Elementi retributivi annui" e "B – oneri aggiuntivi" delle tabelle ministeriali pubblicate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13.2.2014;
 2. allo scostamento dal costo medio orario tabellare indicato nelle citate tabelle ministeriali;
 3. alle spese dei prodotti;
 4. alle spese per macchinari e attrezzature;
 5. agli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016;
 6. alle spese per sostenere le migliorie offerte in sede di gara;
 7. alle spese generali;
 8. all'utile di impresa;



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Città di Schio

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e dell'ANAC, le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità delle offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (C.d.S. 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere 10 aprile 2014, n. 84, deliberazione 27 aprile 2017, n. 438, deliberazione 3 maggio 2017, n. 2017);

CONSIDERATO che la ragione del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quello di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio, il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio e il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I, ter, 30 dicembre 2016, n. 9182);

CONSIDERATO, ancora, che, con riferimento alle tabelle ministeriali, la giurisprudenza ha precisato che esse stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione di inderogabilità di cui all'art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016 (cfr. Tar Puglia Lecce, Sez. II, sentenza 17 marzo 2017, n. 443 e, ancora, in tal senso Tar Veneto 19.7.2018, n. 774, C.d.S. sez. V, 7 maggio 2018, n. 2691, C.d.S. 25.6.2018, n. 3921, C.d.S., Sez. III, 27.4.2018, n. 2580). Conseguentemente, sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza è giunta così ad affermare, con orientamento non solo consolidato, ma di perdurante valore anche sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016, "che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche e analisi aziendali evidenzianti tutti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori". Esprimendo solo



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

una funzione di parametro di riferimento è allora possibile discostarsi da tali costi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. TAR Roma, sez. II, 05 agosto 2016, n. 9182; TAR Roma, 30 dicembre 2016 n. 12873; deliberazione n. 488/2017 citata);

CONSIDERATO, dunque, che se le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, e non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma configurano solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; deliberazione n. 488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell'impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti orientamenti e principi, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, che in linea generale hanno guidato il lavoro di verifica di congruità delle offerte esaminate:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata, ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- sempre in relazione all'utile di impresa, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la caratterizzazione dei concorrenti quali onlus, cioè di enti no profit privi di scopi di lucro e con finalità mutualistica, legittima l'esercizio di un'attività economica e conferisce loro la qualifica di



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

operatore economico (cfr. C.d.S. , Sez. III, 20 novembre 2012, n. 5882), senza che assuma rilevanza la presenza più o meno rilevante della voce relativa agli utili di impresa;

- la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine e l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (parere n. 3 dell'08/01/2015 ANAC, Cons. Stato, sez. V, 27/08/2012 n. 4600; sez. V, 16/08/2011 n. 4785);

- l'art. 97, comma 4 del d.lgs. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione spiegazioni inerenti:

l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa e analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera corretto e soddisfacente l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole, non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa in relazione a giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

RICHIAMATO il d.lgs. 50/2016 e le sue modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATE le Linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvate con deliberazione di Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 del 11/10/2017;



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Tutto ciò premesso e considerato;

il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della
Commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 5.3 delle citate
Linee guida n. 3/2016 dell'Autorità,

procede in data odierna alla verifica di congruità delle offerte presentate ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, finalizzata a garantire l'equilibrio finanziario necessario alla sostenibilità delle offerte tecniche ed economiche, con particolare riferimento alla realizzabilità, sostenibilità e congruità delle offerte nel loro complesso sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e degli art. 34 e 96, dello stesso d.lgs. 50/2016.

Dall'analisi dei chiarimenti motivazionali, pervenuti e depositati agli atti del Comune di Schio, riscontra quanto segue:

Cristoforo società cooperativa sociale

a) manodopera

il costo orario offerto risulta inferiore rispetto a quello medio indicato dalle tabelle ministeriali – pari ad Euro 17,51 per figure ausiliarie inquadrato nel livello A1 – e si assesta tra i 15,14 e gli 11,82 euro (soggetto quest'ultimo appartenente alle categorie protette). A chiarimento, la cooperativa ha evidenziato di avere considerato alcuni fattori peculiari propri, quali:

- l'aliquota inps si azzerava in caso di dipendente appartenente a categorie protette, in quanto la parte contributiva è a carico dell'Inps stessa;
- l'aliquota irap è pari a 0, contro il 3,90% indicato dalla tabella, perchè tale è il tasso di stabilità previsto dalla legge di stabilità 2015 per dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- altre giustificazioni in ordine alle ore non lavorate per assemblee e permesso, malattia, gravidanza, infortunio, diritto allo studio, inferiori rispetto a quelle indicate in tabella calcolati in rapporto alle medie reali aziendali.



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Il concorrente ha, altresì, indicato di avere considerato, sulla base dei propri dati aziendali, in n. 1.624 le ore annue mediamente lavorate, discostandosi dalle 1.548 previste in tabella ministeriale.

Si rileva quindi, dalle dichiarazioni presentate, che lo scostamento del costo del personale proposto dal concorrente rispetto al costo medio orario previsto dalle tabelle ministeriali citate consente di salvaguardare le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva, nonché il monte ore minimo stabilito dalla documentazione di gara e la qualità del servizio secondo gli standard stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata dai concorrenti.

b) spese per prodotti

Il concorrente ha indicato genericamente le spese, senza produrre la documentazione nel dettaglio richiesta. Il concorrente ha dichiarato, altresì, che gli accordi stipulati con i fornitori riguardano ingenti quantità di prodotti e attrezzature e sono, pertanto, stipulati a condizioni economiche migliori rispetto a quelle medie di mercato di riferimento. Si ritiene di non procedere ad ulteriori specifiche nei confronti del concorrente.

c) spese per macchinari ed attrezzature

Il concorrente ha indicato genericamente le spese, senza produrre la documentazione nel dettaglio richiesta. Il concorrente ha dichiarato, altresì, che gli accordi stipulati con i fornitori riguardano ingenti quantità di prodotti e attrezzature e sono, pertanto, stipulati a condizioni economiche migliori rispetto a quelle medie di mercato di riferimento. Si ritiene di non procedere ad ulteriori specifiche nei confronti del concorrente.

e) oneri di sicurezza aziendali



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Il concorrente ha dettagliato i costi della sicurezza aziendali indicati in sede di offerta senza la compilazione del modello A messo a disposizione dal Rup. Partendo dal fatto che le tabelle ministeriali del CCNL prevedono un costo unitario relativo agli oneri aziendali pari ad Euro 200,00, già compreso nella manodopera, evidenzia che la cifra indicata servirà a garantire gli adempimenti previsti in tale materia. Si ritiene di non procedere ad ulteriori specifiche nei confronti del concorrente

d) spese per migliorie, generali e utile d'impresa

Il concorrente ha indicato genericamente le spese, senza produrre la documentazione nel dettaglio richiesta. Le giustificazioni addotte dal concorrente in ordine all'esistenza di commesse vicine in zona e all'esperienza nel settore, si ritengono adeguate e sufficienti a consentire una loro riduzione. Tale riduzione appare giustificata, inoltre, anche per l'appartenenza del concorrente a un consorzio, che permette la ripartizione delle spese generali di funzionamento, in particolare per quanto attiene agli uffici di supporto agli appalti. Si ritiene di non procedere ad ulteriori specifiche nei confronti del concorrente.

e) utile di impresa

Il concorrente ha indicato genericamente l'utile di impresa, senza produrre la documentazione nel dettaglio richiesta. L'utile si attesta sullo 0,526%. Tale utile è giustificabile essendo la cooperativa qualificata come onlus e, quindi, senza scopo di lucro.

Rainbow società cooperativa sociale

a) manodopera



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

il costo orario offerto risulta considerevolmente inferiore rispetto a quello medio indicato dalle tabelle ministeriali. La cooperativa ha ricordato che il costo orario di un soggetto svantaggiato è più basso rispetto al costo orario di soggetto normodotato di pari livello, in quanto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 381/1991, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate sono ridotte a zero. Non ha tuttavia indicato quali siano i fattori peculiari propri che le consentono l'abbassamento del costo orario offerto, né dalla tabella prodotta è possibile evincere quali siano le ore annue mediamente lavorate sulla base delle quali si passa dal costo annuo al costo orario. Si è ritenuto, pertanto, di chiedere in tal senso ulteriori precisazioni al concorrente Rainbow, a norma di disciplinare di gara, assegnando al medesimo un termine superiore a cinque giorni, stante il periodo di festività.

Le ulteriori precisazioni sono pervenute a mezzo della piattaforma informatica entro i termini previsti. Si rileva preliminarmente che il concorrente, dopo ampia apertura intesa a illustrare e richiamare giurisprudenza e note anac già note al Rup e alla commissione, ha effettivamente specificato:

1. sia quali siano i fattori peculiari propri che le consentono l'abbassamento del costo orario offerto;
2. sia il dato relativo alle ore annue mediamente lavorate sulla base delle quali si passa dal costo annuo al costo orario.

Per quanto di cui al sub 1, il concorrente ha spiegato di avere considerato, in relazione al costo totale annuo, gli effettivi costi sostenuti dall'azienda per il servizio in oggetto, rispetto al quale non vanno computate le voci "altre indennità" e "Indennità di turno", perché non presenti nella fattispecie.

Per quanto al sub 2, il concorrente ha spiegato di avere utilizzato un coefficiente reale di 1.678 (anziché di 1.548 indicato in tabella) in virtù delle ore medie effettivamente lavorate calcolate sullo storico delle statistiche e dei dati aziendali propri.

Si può concludere, quindi, dalle dichiarazioni presentate, che il considerevole scostamento del costo del personale proposto dal concorrente rispetto al costo medio orario previsto dalle tabelle ministeriali citate appare tuttavia idoneo a consentire la salvaguardare le retribuzioni



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva, nonché il monte ore minimo stabilito dalla documentazione di gara e la qualità del servizio secondo gli standard stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata dai concorrenti.

b) spese per prodotti

Il concorrente ha indicato genericamente le spese, senza produrre la documentazione nel dettaglio richiesta. Il concorrente nulla ha aggiunto rispetto a una mera indicazione del dato globale per “prodotti di detersione e disinfezione”, che tuttavia appare sufficientemente in linea rispetto ai riferimenti di mercato nonché con quanto dichiarato dagli altri concorrenti. Si ritiene di non procedere ad ulteriori specifiche nei confronti del concorrente per la presente fattispecie.

c) spese per macchinari ed attrezzature

Il concorrente ha indicato genericamente le spese, senza produrre la documentazione nel dettaglio richiesta. Il concorrente ha prodotto, altresì, una tabella riepilogativa comprendente – alla voce attrezzatura di pulizia - l'indicazione dei costi (oltre che per i kit manuali di pulizia e per la manutenzione dei macchinari) relativi a n. 1 monospazzola e a n. 1 aspirapolvere. La relazione di cui all'offerta tecnica evidenzia invece l'impiego, oltre che dei suddetti monospazzola e aspirapolvere, anche di n. 1 lavasciuga uomo a terra Fimap Genie, n. 1 atomizzatore Fimap e-spray, n. 1 generatore di vapore Polti Sani System, n. 1 lavapanni Beko, n. 1 high pure cleaning system, n. 1 ozonizzatore Faip. Si è ritenuto, pertanto, di chiedere in tal senso ulteriori precisazioni al concorrente Rainbow, a norma di disciplinare di gara, assegnando al medesimo un termine superiore a cinque giorni, stante il periodo di festività.

Le ulteriori precisazioni sono pervenute a mezzo della piattaforma informatica entro i termini previsti. Si dà atto che il concorrente ha specificato che le attrezzature non rientranti nella tabella riepilogativa dei costi di cui alla precedente nota di giustificazioni non riporta i macchinari 1 lavasciuga uomo a terra Fimap Genie, n. 1 atomizzatore Fimap e-spray, n. 1



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

generatore di vapore Polti Sani System, n. 1 lavapanni Beko, n. 1 high pure cleaning system, n. 1 ozonizzatore Faip perché “già in possesso della nostra cooperativa e .. condotti sull'appalto solo quando previsto”.

e) oneri di sicurezza aziendali

Il concorrente ha compilato il Modello A messo a disposizione dal Rup, dettagliando i costi specifici della sicurezza aziendale indicati in sede di offerta. Dà evidenza del fatto che le tabelle ministeriali del CCNL prevedono un costo unitario relativo agli oneri aziendali pari ad Euro 200,00, già compreso nel costo della manodopera, e che la cifra suindicata servirà a garantire gli adempimenti previsti in tale materia.

d) spese per migliorie, generali e utile d'impresa

per quanto attiene le migliorie, il concorrente ha prodotto una tabella riepilogativa comprendente n. 50 ore di ripristino iniziale, n. 150 ore aggiuntive, n. 250 ore di aumenti di frequenza, n. 10 contenitori, n. 50 mq di tinteggiatura pareti. La relazione di cui all'offerta tecnica evidenzia invece, quali migliorie, oltre a quanto suindicato, anche la fornitura di dispenser per sapone liquido e carta asciugamani e interventi di sfalcio erbe infestanti. Si è ritenuto, pertanto, di chiedere in tal senso ulteriori precisazioni al concorrente Rainbow, a norma di disciplinare di gara, assegnando al medesimo un termine superiore a cinque giorni, stante il periodo di festività.

Per quanto attiene le spese generali, le stesse si assestano su un range del 4,262%. Si ritiene di non procedere ad ulteriori specifiche nei confronti del concorrente per la fattispecie relativa alle spese generali.

Le ulteriori precisazioni in ordine alle migliorie sono pervenute a mezzo della piattaforma informatica entro i termini previsti. Si dà atto che il concorrente ha specificato le migliorie proposte in relazione alla fornitura di dispenser per sapone liquido e asciugamani e interventi di sfalcio erbe infestanti, non rientranti nella tabella riepilogativa dei costi di cui alla precedente nota di giustificazioni, come segue: i primi “..verranno garantiti dal fornitore del materiale



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Città di Schio

igienico (sapone e carta) gratuitamente in comodato d'uso, compreso nelle fatture d'acquisto delle forniture". Si dà conto, peraltro, a margine che, come evincibile dalla documentazione di gara, fornitura di sapone e carta sono a carico del Comune di Schio. Tuttavia si può supporre che il concorrente possa usufruire di dispenser in comodato per fornitura di analogo materiale per altre commesse. Per quanto attiene lo sfalcio, il concorrente specifica che tali operazioni "verranno effettuati direttamente dagli operatori del servizio durante le ore ordinarie a seconda delle necessità, non determinando pertanto una maggiorazione dei costi".

e) utile di impresa

Il concorrente ha indicato genericamente l'utile di impresa, pari allo 0,38%, che risulta basso in quanto la cooperativa, qualificata come onlus, non persegue fini di lucro.

Mano Amica società cooperativa sociale

a) manodopera

il costo orario offerto risulta di poco inferiore rispetto a quello medio indicato dalle tabelle ministeriali, pari ad Euro 17,51, per figure ausiliarie inquadrato nel livello A1. Esso si assesta sui 15,39 euro, essendo stati detratti da quello ministeriale le indennità di turno, non applicabili, altre indennità non previste e la sicurezza, considerata separatamente per un valore di 0,13. Il concorrente è altresì partito dal dato base di numero ore mediamente lavorate indicato nella tabella ministeriale (n. 1548).

Si rileva quindi che il lieve scostamento del costo del personale proposto dal concorrente rispetto al costo medio orario previsto dalle tabelle ministeriali citate consente ampiamente di salvaguardare le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva, nonché il monte ore minimo stabilito dalla documentazione di gara e la qualità del



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

servizio secondo gli standard stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata dai concorrenti.

b) spese per prodotti

Il concorrente ha indicato le spese per prodotti, specificando di avere una rosa di fornitori con rapporti continuativi di fornitura e di collaborazione e, ha, altresì, indicato il fornitore di prodotti selezionato per l'appalto in oggetto.

c) spese per macchinari ed attrezzature

Il concorrente ha indicato le spese, per macchinari e attrezzature, specificando in capo a chi vengono poste le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari. Il concorrente ha, altresì, precisato di avere a disposizione una squadra interna e un'apposita officina situata in Schio per gli interventi effettuati in cantiere o, se necessario, in officina. Ha indicato l'operatore esterno al quale possono rivolgersi in caso di manutenzione particolarmente complesse. Dato, quindi, che le manutenzioni vengono svolte quasi esclusivamente al proprio interno, il concorrente specifica di avere annoverato i costi per attrezzature nell'ambito dei propri costi generali.

e) oneri di sicurezza aziendali

Il concorrente ha compilato il Modello A messo a disposizione dal Rup, dettagliando i costi specifici della sicurezza aziendale indicati in sede di offerta.

d) spese per migliorie, generali e utile d'impresa

Per quanto attiene le migliorie, il concorrente ha correttamente dettagliato i costi per ogni singola miglioria offerta in sede di gara.



Settore 1
Servizio Contratti
Ufficio Provveditorato

Città di Schio

Il concorrente ha altresì specificato l'ammontare delle spese generali.

L'utile si attesta sullo 0,38%. Tale utile è giustificabile essendo la cooperativa qualificata come onlus e, quindi, senza scopo di lucro.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, si dà atto:

- 1) della congruità delle offerte presentate sulla base dei chiarimenti trasmessi dai concorrenti e depositati agli atti del Comune di Schio – Servizio Contratti – Ufficio Provveditorato, che vengono acquisiti nel presente procedimento, ne formano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati e assumono un valore giuridico che ne rende possibile il richiamo per *relationem* con il rinvio ai medesimi per maggior dettagli;**

- 2) di procedere come previsto dalla documentazione di gara, ovvero, con la comunicazione ai concorrenti dell'esito della presente relazione e con la conseguente proposta di aggiudicazione.**

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Patrizia Pellizzari

La Commissione giudicatrice

Componente

f.to Elena Lucia Ruaro

Presidente

f.to Matteo Maroni

Componente

f.to Paolo Manza